

R.G. 25998/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore
dott.ssa Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **25998/2015** promossa da:

NEXT MIND SRL, in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Attenante, elettivamente domiciliata in Milano, via Statuto n. 4, presso lo studio dell'avv. Livia Levantino, giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

contro

VODAFONE ITALIA SPA (già **VODAFONE OMNITEL B. V.**), in persona del rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Boso Caretta e Stefano Modenesi, elettivamente domiciliata in Milano, via G. Casati n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: franchising e abuso di posizione dominante

CONCLUSIONI



Per l'attore:

Voglia l'on. tribunale adito

NEL MERITO

1. Ritenere e dichiarare l'abuso di posizione dominante commesso da Vodafone Ominitel N.V. in danno della società Nex Mind s.r.l. in violazione della legge n. 129/2004.

2. Per gli effetti, condannare Vodafone Ominitel N.V. in persona del suo legale rappresentante p. t. a pagare a titolo di risarcimento danni la somma di € 52.000,00 ovvero la maggiore e/o minore ritenuta congrua e di giustizia dall'On.le Tribunale adito, anche in via equitativa qualora dovesse non ritenere di ammettere la chiesta CTU tecnico-contabile in essa compresa le differenze dovute per l'assistenza Devices, il costo di rinnovo della polizza fideiussoria e il risarcimento di tutte le occasioni di guadagno mancato a causa del blocco al sistema illegittimamente apposto;

IN VIA ISTRUTTORIA, disporre e ammettere:

1) prova per testi che si indicano nella persona della sig.ra Clara Corrado, ex dipendente della soc. Next Mind addetta allo Store di Pisa, sulle seguenti circostanze:

a) *Vero o no che a seguito della dichiarazione di recesso, Vodafone dal mese di aprile 2014 ha arbitrariamente apposto un blocco amministrativo al Sistema informatico per effetto del quale la soc. Next Mind è stato impossibilitata ad effettuare operazioni ed erogare servizi sia sul mondo ricaricabile che su quello abbonamenti;*

b) *Vero no che da detta data, e sino alla definitiva chiusura dello Store, la società Next Mind non ha più potuto evadere le richieste dei clienti relative ad abbonamenti, servizi Vodafone e prodotti innovativi sui quali il Franchisor, proprio in quel frangente, effettuava un fortissimo push commerciale come il Samsung Galaxy S5 già prenotati dai clienti e mai consegnati da Vodafone all'Affiliato;*

2) C.T.U. contabile al fine di quantificare l'esatto ammontare di tutti i danni e le perdite subite dalla società Next Mind s.r.l. per le causali di cui in narrativa, con particolare riguardo alle perdite derivanti dal mutamento delle condizioni contrattuali unilateralmente imposte da Vodafone rispetto a quelle dichiarate nel business plan a fronte dei volumi d'affari concretamente realizzati dalla società affiliata come riportati nei documenti prodotti sino alla chiusura del punto vendita, nonché quelli cagionati dall'illegittima



apposizione del blocco amministrativo negli ultimi tre mesi di esercizio sub specie di danno emergente e di lucro cessante.

3. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatorio e distrattario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Per il convenuto:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:

IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE

(a) stralciare dal fascicolo la nota depositata da Next Mind in via telematica in data 1 giugno 2017;

(b) dichiarare la nullità dell'atto di citazione di Next Mind;

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO

(c) respingere, in quanto infondate, tutte le domande proposte da parte attrice.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ci si riporta alle deduzioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta del 7 ottobre 2015, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 2 maggio 2016 e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 23 maggio 2016 e si insiste nel rigetto delle istanze istruttorie avversarie;

IN OGNI CASO,

con vittoria di spese, diritti e onorari.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 24 aprile 2015, NEXT MIND SRL citava in giudizio VODAFONE OMNITEL B.V. (successivamente VODAFONE ITALIA SPA), chiedendo di accertare l'abuso di posizione dominante commesso dalla convenuta in danno dell'attrice e, per gli effetti, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, quantificato in euro 52.000,00. Allegava che:

- in data 26 novembre 2012, le parti stipulavano un contratto di franchising, avente ad oggetto la commercializzazione di servizi Vodafone da parte di Next Mind S.r.l. Il *business plan* consegnato da Vodafone, contenente le indicazioni circa gli utili e gli obiettivi da realizzare da parte di Next Mind, si era rivelato infattibile, in particolar modo a causa del



mutamento delle condizioni imposte da Vodafone all'affiliato, la quale proponeva obiettivi sempre più difficilmente raggiungibili;

- Vodafone, abusando della propria posizione dominante sul mercato ed ingenerando false aspettative, aveva dolosamente violato i fondamentali principi e obblighi che disciplinavano la corretta esecuzione del contratto.

- Vodafone non pagava i servizi di assistenza tecnica *devices* in garanzia, offerti dall'attrice Next Mind ai clienti, in base alla classe A nella quale l'attrice era posizionata. Per tale ragione, Next Mind aveva maturato un credito di euro 688,00 .

- In data 31 marzo 2014, l'attrice era receduta dal contratto, mediante comunicazione inviata nei termini contrattuali .

- A seguito del recesso, Vodafone, oltre a paralizzare il pagamento dei compensi già maturati nei mesi precedenti, obbligando così l'attore ad agire in via monitoria, a partire dal mese di aprile 2014 aveva arbitrariamente apposto un blocco amministrativo al Sistema informatico, impedendo all'attore di erogare servizi sia sul mondo ricaricabile che abbonamenti, durante l'ultima fase del rapporto.

- Inoltre, nonostante Next Mind fosse a credito nei confronti di Vodafone, solo dietro diffida, nel mese di gennaio 2015 la convenuta aveva restituito la polizza fideiussoria, versata dall'attrice in fase di stipula, determinando un danno non inferiore a 1.120 euro, a causa del rinnovo tacito della polizza già verificatosi .

- L'attore, richiamato l'abuso di posizione dominante del franchisor, menzionati gli obblighi informativi precontrattuali su di lui gravanti, la responsabilità precontrattuale, ravvisato il dolo negoziale, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati in misura di euro 52.000,00.

2._Con comparsa depositata il 7 ottobre 2015, la convenuta si costituiva, chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per incertezza della *causa petendi* e del *petitum* e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie. Deduceva, con riguardo alla nullità dell'atto di citazione, che:

- l'attrice aveva invocato l'abuso di posizione dominante senza indicare il mercato di riferimento e neppure in che cosa consistesse l'abuso;
- l'attrice aveva enunciato la *causa petendi* del dolo negoziale senza che si comprendesse quale fosse il *petitum*.



In fatto, deduceva che:

- con il contratto stipulato il 26 novembre 2012, Vodafone aveva concesso a Next Mind, nella qualità di “rivenditore”, il diritto di far parte della propria rete di *franchising* per la commercializzazione, presso un punto vendita sito in Pisa, di prodotti a marchio Vodafone e di servizi di raccolta presso i clienti delle proposte di abbonamento e di servizi di assistenza commerciale, pre-vendita e post-vendita.
- Tale contratto costituiva una forma di *franchising* particolarmente leggera, prevedendo un contributo iniziale dell’affiliato assai modesto (2.500,00) e nessuna *royalty*, oltre ad insegna e attrezzature in comodato gratuito. Era a tempo indeterminato, con facoltà per ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi (art. 13).
- La remunerazione dell’affiliato derivava dalla rivendita dei Prodotti alla clientela, e consisteva, quindi, nella differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo (libero) di rivendita. Inoltre, l’affiliato riceveva da Vodafone i compensi per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, compensi determinati ai sensi dell’allegato C e modificabili da parte di Vodafone, con facoltà di recesso dell’affiliato in caso di dissenso (art 12.9 e 21.2). In aggiunta ai compensi di base, l’art. 12.10 del contratto prevedeva la facoltà per Vodafone di proporre dei piani di incentivazione all’affiliato, denominate “gare”, normalmente mensili o bimestrali, per loro natura mutevoli, che consentivano il “riconoscimento di ulteriori compensi al raggiungimento di determinati obiettivi”.
- Next Mind aveva realizzato performance commerciali al di sotto della media e, nonostante Vodafone avesse proposto alcune modifiche, essa era receduta dal contratto, con comunicazione ricevuta il 3 aprile 2014.
- Quanto ai compensi in base alle classi di appartenenza, l’attrice era stata in classe B sino al 31 marzo 2014, percependo la relativa remunerazione.
- Quanto alla circostanza del blocco amministrativo, esso era stato applicato ai sensi dell’art. 11.7 del contratto, a causa del debito scaduto e non pagato di Next Mind che, alla data del 14 maggio 2014, ammontava a 6.188,18 euro. In data 28 maggio, avvenuto il pagamento dello scaduto, Vodafone aveva evaso l’ordine, consegnando la merce in data 29 maggio 2014..



- Quanto alla fattura oggetto di decreto ingiuntivo, solo per un mero disguido il decreto non era stato opposto, dato che la fattura si riferiva a compensi mai maturati in capo all'attrice.

- Infine, con riguardo alla polizza fideiussoria, rilevava che, concluso il rapporto contrattuale alla scadenza dei tre mesi di preavviso dall'invio della comunicazione di recesso trasmessa il 31 marzo 2014 ed arrivata a scadenza la garanzia fideiussoria, Vodafone aveva provveduto alla restituzione in data 15 gennaio 2015.

2. All'udienza del 27 ottobre 2015, il Giudice, vista l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, "ritenuto che l'atto di citazione dovesse essere integrato con riferimento sia al *petitum* che alla *causa petendi*, incumbendo sull'attore l'onere di enucleare i fatti costitutivi della domanda, individuando le azioni che intendesse promuovere con riguardo ai fatti enucleati", assegnava termine all'attore al 30 novembre 2015 per integrare la domanda, ai sensi dell'art. 164, co. 5, c.p.c.

In data 20 novembre 2015, l'attore depositava l'atto di integrazione dell'atto di citazione.

Con atto depositato il 10 febbraio 2016, la convenuta, confermando le difese e conclusioni di cui al primo atto difensivo, chiedeva la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo avversario, così come integrato e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.

All'udienza del 1 marzo 2016, il Giudice concedeva i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., fissando l'udienza dell'otto giugno 2016 per la discussione delle prove.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 giugno 2017. Concessi i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali, assegnava la causa in decisione al collegio.

4. La presente controversia è decisa dal Tribunale Sezione Specializzata dell'Impresa in composizione collegiale in considerazione dell'originaria contestazione di abuso di posizione dominante e quindi della qualificazione della fattispecie come "antitrust".

Va subito rilevato che, con riguardo a tale profilo, l'attrice non ha provato, e neppure allegato, quale fosse il mercato rilevante. Come noto, per l'integrazione della fattispecie di abuso di posizione dominante, deve innanzitutto individuarsi il mercato rilevante, sia geografico che di prodotto, e quindi la specifica condotta di abuso perpetrata (artt. 2 e 3 L 287/1990 e artt. 101 e 102 TFEU).



5. Nel caso in esame, la fattispecie in concreto sottoposta al vaglio del Tribunale, per come è emersa successivamente all'integrazione dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c., è da qualificare non "antitrust" per abuso di posizione dominante, ma responsabilità per violazione del contratto di franchising, stipulato dalle parti in data 26 novembre 2017 e per abuso di dipendenza economica.

Come noto, mentre l'abuso di posizione dominante, rilevante per integrare la fattispecie antitrust, comporta la necessità d'individuare anzitutto il mercato rilevante, l'abuso di dipendenza economica attribuisce rilievo non alla posizione dominante di un'impresa sul mercato, ma all'abuso e allo squilibrio delle imprese nell'ambito di un rapporto negoziale. Ed invero, si considera *"dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi"* (L. 18-6-1998 n. 192, art. 9).

Non è decisivo, invece, che l'abuso di dipendenza economica sia prevista dal legislatore espressamente con riguardo solo alla fattispecie della subfornitura nelle attività produttive, poiché, per giurisprudenza costante, esso rappresenta un principio generale (Cass. 24906/2011; 16787/2014).

In altre parole, mentre "le norme antitrust sono disposizioni generali dirette a tutelare il processo concorrenziale in relazione all'assetto di mercato", la norma relativa alla dipendenza economica, prevista nella disciplina della subfornitura nelle attività produttive, costituisce una regola inerente alla disciplina dei rapporti contrattuali fra le parti, con finalità che possono prescindere dalla loro incidenza sui meccanismi concorrenziali.

6. Venendo agli specifici fatti costitutivi della responsabilità contrattuale invocata, essi sono:

- il blocco amministrativo al sistema informatico posto in essere dalla convenuta dal mese di aprile 2014, con la conseguente impossibilità da parte dell'attrice *"di effettuare operazioni ed erogare servizi sia sul mondo ricaricabile che su quello degli abbonamenti e di evadere le richieste dei clienti ad abbonamenti e servizi vodafone"* (atto d'integrazione ex art. 164 c.p.c. p 4);

- il rifiuto ingiustificato alla restituzione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia del contratto fino al mese di gennaio 2015, con conseguente danno consistente nel rinnovo della polizza fideiussoria per un costo complessivo di euro 1120,00;



- la remunerazione dell'assistenza tecnica in garanzia fornita ai clienti con un compenso minore, previsto per un'attività inserita in una classe diversa da quella pertinente, con un danno di euro 688,00.

7. Infine, l'attrice ha contestato che le "lettere di incentivazione" indirizzate da Vodafone alla società attrice le impedirono di conseguire i profitti originariamente promessi, in quanto in violazione "degli obblighi di legge che disciplinano la corretta esecuzione del contratto di affiliazione commerciale".

Tale contestazione, pur dopo il deposito dell'atto integrativo ex art. 164 c.p.c, è generica e non idonea a circostanziare sul piano assertivo e, *a fortiori*, su quello probatorio, il fatto denunciato, la violazione rilevante sul piano contrattuale e dell'abuso della dipendenza economica, nonché i danni aventi nesso eziologico. D'altro canto, la richiesta di una condanna risarcitoria, comprensiva "*delle differenze dovute per l'assistenza devices, del costo di rinnovo della polizza fideiussoria e del risarcimento delle occasioni di guadagno perse a causa del blocco al sistema illegittimamente apposto*", conferma la mancata individuazione delle conseguenze dannose derivanti dalla violazione in esame, invero non ricomprese tra quelle espressamente enunciate.

8. Sul blocco amministrativo al sistema informatico ad opera di Vodafone.

8.1. Alla luce di quanto rilevato, e venendo al punto nodale della controversia, si passa ad esaminare la condotta tenuta da Vodafone in occasione del fatto costitutivo rappresentato dal blocco da parte di Vodafone del sistema informatico, rilevando, sin d'ora, che le altre specifiche contestazioni, menzionate al § 6, presentano nella prospettazione attorea una modesta incidenza sulle conseguenze dannose.

8.2. In fatto, vanno evidenziate le seguenti circostanze accertate nel giudizio, in quanto pacifiche o documentali.

- L'attrice è legittimamente receduta in data 31 marzo 2014, con preavviso contrattuale di tre mesi, dal contratto stipulato con Vodafone il 26 novembre 2012.

- Successivamente al recesso, nell'aprile del 2014 e fino alla fine del mese di maggio, Vodafone ha bloccato il sistema, impedendo all'attrice di evadere gli ordini e di erogare servizi Vodafone rientranti nel contratto.



8.3. A fronte di tali fatti pacifici e documentati, Vodafone ha eccepito di essersi rifiutata di adempiere la sua obbligazione, non avendo l'attrice adempiuto al pagamento del debito corrispondente, alla data del 14 maggio 2014, ad euro 6.188,37.

8.4. Con riguardo *all' exceptio inadimpleti contractus*, è documentalmente e pacificamente provato nel giudizio che l'attrice era creditrice nei confronti di Vodafone dell'importo di euro 33.001,93 per compensi ad essa dovuti e maturati nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, in relazione ai quali, su ricorso dell'attrice, è stato emesso in data 2 agosto 2014 il decreto ingiuntivo non opposto n 28317/2014 (cfr doc 9 opponente).

Alla luce degli elementi emersi, la condotta tenuta dalla convenuta VODAFONE a partire dal mese di aprile e, quindi, in pendenza del rapporto contrattuale (visto che il recesso era stato comunicato nel mese di marzo 2014 con preavviso di tre mesi), è illegittima e contraria a buona fede, avendo impedito all'attrice di erogare i servizi contrattualmente previsti, pur essendo essa stessa debitrice nei confronti dell'attrice Next Mind.

Ed invero, Vodafone, oltre a non corrispondere all'attrice i compensi ad essa dovuti, le impedì di continuare a prestare i servizi contrattuali, nonostante il rapporto contrattuale fosse ancora in vigore e nonostante le documentate richieste trasmesse dall'attrice, a partire dal mese di aprile, di corresponsione dei pagamenti ad essa dovuti, da un lato, e di intervento sul blocco ingiustificato attuato da Vodafone, dall'altro. Tra le numerose email prodotte dall'attrice, si vedano in particolare quelle dell' otto aprile, dell'undici aprile 2014 e del 23 aprile 2014, ove l'attrice si lamentava del persistente blocco *“senza capirne il motivo”*, dell'impossibilità di erogare i servizi e di evadere gli ordini e della mancata corresponsione dei compensi ad essa dovuti. In data 8 aprile 2014 l'attrice testualmente dichiarava: *“riscriviamo per sollecitare una soluzione del problema in oggetto che, a questo punto, ci pare paradossale. Non solo non abbiamo avuto i compensi che ci sono dovuti come da documenti già allegati, ma siamo anche finanziariamente bloccati e la situazione diventa ogni giorno più pesante poiché ci avviciniamo alla metà del mese senza potere ordinare i telefoni che spingono gli abbonamenti, le key wi-fi e i tablet per gli abbonamenti dati, senza potere attivare le promo contestualmente alle sim ...”*. A tale email seguivano, come accennato, numerose altre richieste di sblocco e di corresponsione delle somme di cui l'attrice era creditrice per i detti compensi non corrisposti. Si veda, ad es, l'email del 23 aprile ove l'attrice affermava: *“siamo al 23 aprile e siamo sempre*



bloccati amministrativamente poiché dobbiamo sempre ricevere euro 21.000 con cui compensare i 4327,83” e, dopo avere individuato alcuni degli ordini della giornata non evasi a causa del blocco, aggiungeva anche: “chiediamo se sia accettabile che non solo non venga pagato quanto dovuto, ma che nessuno si preoccupi di spiegarci la motivazione del problema, cosa si stia facendo in merito e quali strade si sarebbero potuto percorrere per limitare i danni di quanto accaduto sino ad oggi”.

Priva di pregio è la difesa di Vodafone, di non avere proposto “*per mero disguido*” opposizione al decreto ingiuntivo, che intimava il pagamento di euro 33.001,93 per compensi dovuti all’attrice e relativi ai mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014. Infatti, il credito della convenuta Vodafone in favore dell’attrice dell’importo di euro 33.001,93 è giudizialmente accertato e prova l’infondatezza dell’eccezione d’inadempimento, essendo l’attrice alla data del blocco già creditrice nei confronti di Vodafone, come accertato giudizialmente ed altresì comunicato ripetutamente dall’attrice alla controparte sin dall’aprile 2014, senza avere ricevuto alcun chiarimento con riguardo al blocco posto in essere.

Pertanto, la convenuta Vodafone ha posto in essere una condotta in violazione dei basilari obblighi contrattuali, bloccando il servizio e non adempiendo alle prestazioni contrattuali su di essa gravanti, senza avere provato l’eccezione di inadempimento, il cui onere della prova grava sulla parte che eccepisce i fatti su cui essa si fonda. Ben lungi dall’essere provata l’eccezione d’inadempimento, il giudizio ha piuttosto fatto accertare che Vodafone bloccò il sistema informatico in pendenza del contratto, nonostante essa stessa fosse debitrice nei confronti dell’attrice.

9. La condotta illegittima tenuta da Vodafone ha generato delle conseguenze dannose, avendo l’attrice dovuto sospendere per due mesi i servizi contrattuali e, quindi, non avendo potuto evadere gli ordini dei clienti (doc. att. 10, 11, 15).

La liquidazione del danno è necessariamente equitativa, dovendosi basare su un giudizio controfattuale e tiene conto, da un lato, del limitato periodo temporale del blocco (due mesi) e, dall’altro, del “*marginale effettivo mensile*” indicato dall’attrice nel prospetto prodotto sub doc 4) - nonché della gravità della condotta sia sul piano oggettivo che soggettivo tenuto da Vodafone.



La convenuta Vodafone è pertanto condannata al versamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 15.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giugno 2014 al saldo.

Gli interessi al saggio legale debbono essere riconosciuti sui capitali rivalutati anno per anno, conformemente a Cass. S.U. 1712/'95.

10. Quanto alle altre e modeste violazioni contestate, si osserva quanto segue.

10.1. Con riguardo alla polizza fideiussoria, Vodafone ha proceduto al rilascio in data 15 gennaio 2015. Tenuto conto che il rapporto contrattuale si è concluso alla scadenza dei tre mesi di preavviso dall'invio della comunicazione di recesso, trasmessa il 31 marzo 2014, e quindi il 30 giugno 2014 e che la fideiussione, emessa in data 24 dicembre 2012, cessava di produrre effetti decorsi sei mesi dalla data di cessazione del contratto di franchising, alla data di scadenza del contratto, la polizza si era già rinnovata.

10.2. Con riguardo ai minori compensi che sarebbero stati percepiti dall'attrice (e pari peraltro al modesto importo di euro 688,00), non vi è prova della fondatezza della doglianza, non essendo stati forniti elementi che depongano per un erroneo inquadramento dei compensi versati da Vodafone per l'assistenza.

- **11.** Sulle spese. Alla soccombenza di Vodafone, pur nei limiti accertati, consegue la sua condanna alla rifusione delle spese processuali che vengono liquidate, tenuto conto dell'importo accertato e non di quello domandato, in euro 5500,00 per compensi ed euro 700,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del richiedente procuratore anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da NEXT MIND SRL nei confronti di VODAFONE ITALIA SPA, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Condanna la convenuta Vodafone alla corresponsione in favore di NEXT MIND SRL della somma di euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come in motivazione.

- Condanna la convenuta Vodafone alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate in euro 5500,00 per compensi, euro 700,00 per spese, oltre a spese generali nella



misura del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017

Il Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni

